

ALL. "A"

Criteri di selezione degli esperti e dei professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano Territoriale della Regione Toscana, e modalità per il conferimento dei relativi incarichi.

Art. 1 Individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio selettivo

1. Gli elenchi dei professionisti ed esperti, coerenti con i fabbisogni di ciascun ambito tematico di attività (Task Force) e con i profili individuati dal Piano territoriale della Regione Toscana, inviati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione, sono utilizzati per l'individuazione dei candidati da sottoporre a ciascun colloquio selettivo.
2. Per ciascun colloquio selettivo vengono individuati, mediante sorteggio dagli elenchi ricevuti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero di candidati pari a almeno 4 volte il numero delle professionalità richieste nei singoli avvisi, nel rispetto della parità di genere.
3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dal competente ufficio della Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione e di esse è data pubblicità sul sito istituzionale di Regione Toscana.

Art.2 Commissione di valutazione: composizione e funzionamento

1. La selezione comparativa e pubblica dei candidati è effettuata da apposite Commissioni di valutazione istituite, per ciascun ambito tematico di attività (Task Force) e profilo previsto dal Piano territoriale della Regione Toscana, con decreto del Direttore di riferimento del predetto ambito.
2. Ogni Commissione di valutazione è formata da un numero dispari di componenti, da tre a cinque. Il Direttore di riferimento dell'ambito tematico di attività (Task Force) presiede la Commissione di valutazione e individua gli altri componenti, nel rispetto del principio della parità di genere, tra i dirigenti e/o i funzionari in servizio nelle Direzioni regionali o in servizio presso gli Enti dipendenti e/o gli Enti strumentali della Regione o tra soggetti esterni esperti o tra soggetti designati da ANCI e/o UPI. Possono essere individuati eventuali componenti supplenti. Ogni Commissione si avvale, inoltre, di un dipendente con funzioni di segretario. L'attività svolta come componente della Commissione è resa a titolo gratuito.

3. Ai componenti delle Commissioni di valutazione si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di incompatibilità e conflitti di interesse.
4. Le Commissioni vengono convocate dal Direttore di riferimento e si riuniscono, di norma, entro 5 giorni dalla convocazione.
5. Dell'attività delle Commissione viene redatto apposito verbale, sulla base del modello fornito dai competenti uffici della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, recante anche la graduatoria dei candidati con l'attribuzione del punteggio complessivo assegnato ad ognuno.
6. L'esito del procedimento di selezione comparativa è pubblicato sul Portale della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale di Regione Toscana.

Art.3 Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione provvede, nell'ambito del colloquio selettivo di cui al successivo articolo 3, alla selezione degli esperti e dei professionisti e, a tal fine, ha a disposizione fino ad un massimo di 10 punti.
2. L'attribuzione del suddetto punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) comprovata esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell'attività o funzione svolta nell'ambito dell'intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e all'ambito territoriale di riferimento: fino ad un massimo di 4 punti;
 - b) valutazione delle capacità e delle attitudini professionali dei candidati, anche con riferimento alle capacità organizzative e gestionali: fino ad un massimo di 4 punti;
 - c) valutazione dei percorsi formativi e culturali dei candidati, anche con riferimento al possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master di I e II livello in ambiti correlati all'attuazione degli interventi e ai profili professionali: fino ad un massimo di 2 punti.

Art.4 Colloquio selettivo

1. La selezione degli esperti e dei professionisti, per i profili professionali declinati nel Piano territoriale della Regione Toscana, avviene attraverso apposito colloquio selettivo.

2. Il colloquio selettivo è finalizzato a valutare l'attitudine dei candidati all'incarico nonché le competenze possedute e le esperienze acquisite dagli stessi con espresso riferimento all'ambito delle attività descritte nell'avviso di selezione relativo.

3. Sulla base degli esiti del colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo (massimo 10 punti) e redige la graduatoria finale. A parità di punteggio l'incarico viene attribuito al candidato più giovane di età.

4. L'orario, la data, il luogo di svolgimento del colloquio e l'eventuale suo rinvio sono portati a conoscenza dei candidati mediante specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it nella pagina dedicata ai concorsi e avvisi sul personale. E' facoltà della Commissione di valutazione accogliere eventuali richieste di spostamenti della data e dell'orario da parte dei candidati che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, che dovranno comunque pervenire entro il giorno antecedente alla data di svolgimento del colloquio, corredate dalla documentazione probatoria, al Presidente della Commissione medesima presso la Direzione di riferimento, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. La Commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può rinviare, fatte salve le tempistiche imposte dall'amministrazione per addivenire al conferimento degli incarichi, a data successiva il colloquio.

5. Le Commissioni potranno valutare l'eventuale utilizzo di applicativi gestionali messi a disposizione dai competenti uffici regionali per l'effettuazione dei colloqui da remoto.

6. Il collocamento dei candidati nella graduatoria finale di cui al comma 3 non dà diritto al conferimento dell'incarico oggetto della selezione di cui trattasi, riservandosi l'Amministrazione l'utilizzo della graduatoria medesima entro il 31.01.2022, a suo insindacabile giudizio nel rispetto della normativa vigente e del Piano territoriale della Regione Toscana.

Art. 5 Conferimenti degli incarichi

1. Il Direttore di riferimento, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione, adotta il decreto di nomina del vincitore della procedura di selezione comparativa, individuato nel candidato che ha conseguito il punteggio più alto, utilizzando il modello fornito dai competenti uffici della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro.

2. Nel decreto di nomina viene dato atto della sussistenza dei requisiti come dichiarati da parte del candidato al momento della registrazione sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e della insussistenza, a quel momento, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, d.lgs 165/2001. È salva la facoltà di disporre controlli a campione in merito.

3. L'incarico è conferito con contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, sottoscritto dal Direttore di riferimento sulla base dello schema predisposto dal MEF per i professionisti e gli esperti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) del D.L.80/2021, se disponibile.